



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**
**Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e
controlli**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10227 DEL 18/10/2021

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 – Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata” - D.D. n. 3121/2021. Modifiche e integrazioni dell'avviso pubblico relativo alle domande di sostegno annualità 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamati i Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (regolamento EURI) che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visti i Decreti Ministeriali del Mipaaf:

- n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- n. 162 del 12/01/2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
- n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- n. 1922 del 20/03/2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
- n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
- n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, le cui norme continuano ad applicarsi anche per il 2021, come confermato dalla nota MIPAAF prot. n. 91426 del 24.02.21;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione Europea C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021, che approva la

modifica (PO 10) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C (2015)4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Atteso che la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” del P.S.R. 2014-2020 si articola in 7 tipologie di intervento/operazioni e fra questi l'intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- la D.G.R. n. 238 del 24.03.21 concernente “PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 e sulle misure 11, 12, 13, e 14 - Annualità 2021 e proroga annuale degli impegni in scadenza al 14 luglio 2021 relativi alle sottomisure 10.1 e 11.2”, come modificata dalla D.G.R. n. 362/2021;
- la D.G.R. n. 742 del 28/07/2021 concernente “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei dei Regolamenti, (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 – annualità 2018 - 2021. Aggiornamento delle disposizioni regionali.”
- la D.G.R. n. 313/2017 le cui disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari si applicano fino all'annualità 2017;
- la D.G.R. n. 585/2020 concernente “Regolamento (UE) 1306/2013 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020, applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC) nella Regione Umbria per l'annualità 2020.”;

Vista la D.D. n. 3121 del 13/04/2021 concernente “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 – Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata”. Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2021”;

Atteso che la sopra citata determinazione dirigenziale stabilisce tra l'altro:

- di approvare, in Allegato A all'atto, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, annualità 2021, a valere sull'intervento 10.1.1 “Rispetto dei disciplinari di produzione integrata” della misura 10 del PSR per l'Umbria 2014/2020;
- di precisare quanto specificatamente deliberato con la DGR 238/2021 e cioè che l'avviso pubblico di cui al punto precedente è emanato “sotto condizione” in relazione all'accoglimento o meno, da parte della Commissione europea delle modifiche del PSR 2014/2020 per l'Umbria sulla base del quadro normativo comunitario di cui al Reg. (UE) n. 2220/2020 (regolamento di transizione);

Atteso che l'avviso pubblico di cui alla D.D. n. 3121/2021 sopra richiamata prevede per la Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata”. una durata quinquennale degli impegni, decorrenti dal 31 dicembre 2021 fino al 30 dicembre 2026;

Preso atto che l'ultima versione del PSR (PO 10) approvata dalla Commissione UE successivamente alla data di adozione del bando in questione, introduce le seguenti modifiche/integrazioni alla scheda della misura 10 – tipologia di intervento 10.1.1:

- **(durata degli impegni)** “Sono inoltre consentiti i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 2220/2020, che integra l'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento n. 1305/2013 i quali avranno una durata di tre anni”;
- **(avvicendamento culturale)** “Per i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, si applica una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio. “;
- **(corso di formazione/tutoraggio)** “Per i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, l'obbligo di acquisire le necessarie competenze professionali sulle tematiche oggetto degli impegni assunti è assolta mediante la frequenza al solo corso della durata di 15 ore.”;

Precisato che le suddette modifiche rendono necessario modificare la durata per i nuovi impegni da assumere ai sensi dell'avviso pubblico di cui alla D.D. n. 3121/2021 che passa da 5 a 3 anni e, di conseguenza ridefinire gli impegni relativi all'avvicendamento colturale e all'obbligo formativo i quali devono essere assolti entro tre anni in luogo dei 5 anni originariamente previsti dal bando;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare conseguentemente l'avviso pubblico di cui all'Allegato A della D.D. n. 3121/2021 come segue:

- all'articolo 4. (Impegni):
 - il paragrafo 2 (Decorrenza e durata degli impegni) è sostituito dal seguente: *Conformemente all'art. 7, comma 2 del Reg. (UE) n. 2220/2020 i nuovi impegni, decorrenti dal 31 dicembre 2021 hanno una durata triennale e terminano il 30 dicembre 2024;*
 - il paragrafo 8 (Formazione) è sostituito dal seguente: *Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente). Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni entro il primo anno, il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) mentre il subentrante è tenuto a frequentare il corso di formazione professionale entro l'annualità di domanda, successiva al subentro. Nel caso in cui il subentro avvenga durante ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione. Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020. Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

 - *L'intervento 10.1.1 "produzione integrata (PI)" opportunità e base normativa*
 - *La gestione del suolo e l'uso dell'acqua nella PI*
 - *La fertilizzazione nella PI*
 - *La difesa delle colture e l'uso delle macchine irroratrici nella PI*
 - *Gli impegni rafforzativi della PI**Ai fini del presente avviso, l'obbligo della frequenza da parte del beneficiario, o da persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, sulle tematiche sopra richiamate, è assolto qualora tale corso, attestato da apposito certificato di partecipazione, sia stato frequentato successivamente al 2015.**
- all'articolo 16 (Interventi ammissibili ed impegni correlati), al paragrafo 4 (Avvicendamento colturale) l'ultimo capoverso, dopo le parole "analisi fisico-chimiche" è sostituito dal seguente: *Ai fini del presente avviso pubblico è inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio.*
- ogni altro riferimento nell'articolato del bando alla durata quinquennale degli impegni è modificato in "durata triennale"

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di dare atto che con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 4.10.2021 C(2021) 7299 final, è stata approvata la modifica al programma (PO10) del PSR Umbria 2014-2020 che recepisce le modifiche del Regolamento UE 1305/2013, introdotte con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2020/2220 ed in particolare apporta alla misura 10, tipologia di intervento 10.1.1 alcune variazioni sostanziali in termini di:
 - **(durata degli impegni)** *“Sono inoltre consentiti i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 2220/2020, che integra l’articolo 28, paragrafo 5 del regolamento n. 1305/2013 i quali avranno una durata di tre anni”;*
 - **(avvicendamento colturale)** *“Per i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, si applica una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio.”;*
 - **(corso di formazione/tutoraggio)** *“Per i nuovi impegni da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, l’obbligo di acquisire le necessarie competenze professionali sulle tematiche oggetto degli impegni assunti è assolta mediante la frequenza al solo corso della durata di 15 ore.”;*
2. di precisare che le modifiche di cui al punto 1 che precede riguardano i nuovi impegni sottoscritti dagli agricoltori che hanno aderito alla tipologia di intervento 10.1.1 di cui alla D.D. n. 3121/2021;
3. di approvare di conseguenza le modifiche all’avviso pubblico di cui all’Allegato A della D.D. n. 3121/2021 come segue:
 - all’articolo 4. (Impegni):
 - il paragrafo 2 (Decorrenza e durata degli impegni) è sostituito dal seguente: *Conformemente all’art. 7, comma 2 del Reg. (UE) n. 2220/2020 i nuovi impegni, decorrenti dal 31 dicembre 2021 hanno una durata triennale e terminano il 30 dicembre 2024;*
 - il paragrafo 8 (Formazione) è sostituito dal seguente: *Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell’affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l’effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente). Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni entro il primo anno, il cedente è esonerato dall’obbligo della formazione (corso di 15 ore) mentre il subentrante è tenuto a frequentare il corso di formazione professionale entro l’annualità di domanda, successiva al subentro. Nel caso in cui il subentro avvenga durante ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di formazione. Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020. Al fine di armonizzare l’attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:*
 - *L’intervento 10.1.1 “produzione integrata (PI)” opportunità e base normativa*
 - *La gestione del suolo e l’uso dell’acqua nella PI*
 - *La fertilizzazione nella PI*
 - *La difesa delle colture e l’uso delle macchine irroratrici nella PI*
 - *Gli impegni rafforzativi della PI*

Ai fini del presente avviso, l'obbligo della frequenza da parte del beneficiario, o da persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, sulle tematiche sopra richiamate, è assolto qualora tale corso, attestato da apposito certificato di partecipazione, sia stato frequentato successivamente al 2015.

- all'articolo 16 (Interventi ammissibili ed impegni correlati), al paragrafo 4 (Avvicendamento culturale) l'ultimo capoverso, dopo le parole "analisi fisico-chimiche" è sostituito dal seguente: *Ai fini del presente avviso pubblico è inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio.*
 - ogni riferimento nell'articolato del bando alla durata quinquennale degli impegni è modificato in "durata triennale"
4. di precisare che con l'emanazione delle disposizioni del presente provvedimento, devono intendersi modificate anche quelle incompatibili di cui all'avviso pubblico della D.D. n. 3121/2021;
 5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 6. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 13/10/2021

L'Istruttore

Paolo Sensi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/10/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Giuseppe Antonelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/10/2021

Il Dirigente

Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2